

DELIBERA N. 545/11/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 COMMI 1 E 5, DELLA
DELIBERA N. 26/08/CIR, E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 11, DELLA
DELIBERA N. 34/09/CIR DI CUI ALLA CONTESTAZIONE N. 2/11/DIR**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 12 ottobre 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, ed in particolare l'articolo 98, comma 11;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*, ed in particolare l'articolo 136;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'articolo 2, così come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera dell'Autorità del 15 marzo 2006 n. 136/06/CONS, ed il relativo *Allegato A*, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, e successive modifiche e integrazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera dell'Autorità del 12 marzo 2008 n. 131/08/CONS recante *“modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera dell'Autorità n. 645/06/CONS”*;

VISTA la delibera dell'Autorità del 19 novembre 2009 n. 648/09/CONS, recante *“Modifica all’articolo 12-bis, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 136/06/CONS”*;

VISTA la delibera dell'Autorità del 22 luglio 2010 n. 401/10/CONS, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*;

VISTA la delibera dell'Autorità del 14 maggio 2008 n. 26/08/CIR, allegato “A”, recante il *“Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”* e successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera n. 34/09/CIR del 9 luglio 2009;

VISTA la relazione del Servizio Ispettivo dell'11 febbraio 2011, prot. n. ISP/085/2011, acquisita in pari data al protocollo della Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica al numero 87/DIR/10 ed i verbali alla stessa allegati;

VISTA la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica – Ufficio Disciplina delle Risorse scarse e nuovi servizi prot n. 115/DIR del 4 marzo 2011;

VISTI il verbale di accertamento n. 2/11/DIR ed il conseguente atto di contestazione, entrambi del 20 aprile 2011, notificati alla società Telecom Italia S.p.A. in data 21 aprile 2011, con i quali si accerta e contesta che la società ha violato le seguenti disposizioni:

1. ha negoziato con soggetti terzi l'uso di archi numerici in sotto-decadi 40 e 41 per l'attivazione di servizi di messaggistica aziendale mobile (cd. MAM). Tali risorse non sono negoziabili in quanto in via esclusiva destinate ad *“uso interno di rete”* e, dunque riservate ai soli operatori di rete, violando l'articolo 9, comma 1, allegato A della delibera n. 26/08/CIR relativo all'utilizzo di numerazione in decade 4, sotto-decadi 40, 41 e 42, per servizi interni di rete. Peraltro, a conferma del censurabile comportamento, è emerso che la società ha continuato in tale condotta attivando fino a data recente siffatte fattispecie negoziali;
2. ha omesso all'Autorità le comunicazioni di dettaglio in ordine a tali utilizzi, in violazione dell'articolo 9, comma 5, allegato A della delibera n. 26/08/CIR relativo a dettagliati obblighi informativi a carico dell'operatore verso l'Autorità;
3. ha, infine, omesso di migrare tutti i servizi - ancora attivi sulle numerazioni interne di rete – alla prescritta ed ultima data utile del 31/01/2010, in violazione dell'articolo 1, comma 11, della delibera n. 34/09/CIR, di modifica parziale ed integrazione della delibera n. 26/08/CIR relativo agli obblighi migratori dei servizi insistenti su decade 4, sotto-decadi 40, 41 e 42, entro il 31 gennaio 2010;

VISTA la nota della società Telecom Italia del 20 maggio c.a. prot. n.2726/2011 (prot Agcom n. 24994 del 23 maggio c.a.), con la quale la stessa replica alle violazioni ascritte con la Cont. n. 2/11/DIR, contestualmente presentando una proposta

preliminare di impegni con effetti sospensivi dei termini procedurali sanzionatori;

VISTA l'audizione della società del 9 giugno 2011 e la definitiva proposta di impegni del 20 giugno 2011 prot. n. 3307 (prot. Agcom n. 31522 del 21 giugno 2011);

VISTA l'inammissibilità della proposta definitiva di impegni riscontrata nella seduta del 13 luglio c.a. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, poiché dilatori e manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore attraverso idonee e stabili misure, con conseguente ripresa dei termini dell'avviato procedimento sanzionatorio n. 2/11/DIR; tale inammissibilità è stata comunicata con nota prot. AGCOM n. 37327 del 19 luglio 2011;

VISTI tutti gli atti del procedimento, comprensivi della documentazione richiamata nell'atto di contestazione n. 2/11/DIR con particolare riferimento alla documentazione appresa nel corso delle attività ispettive svolte presso le sedi della società di Roma e Milano dal 1° al 4 febbraio 2011;

CONSIDERATE le motivazioni articolate e le argomentazioni contenute nelle già summenzionate memorie della società del 20 maggio 2011 e del 20 luglio 2011 con le quali la medesima – chiedendo l'archiviazione del procedimento - ha così inteso replicare all'atto di contestazione:

- a) in via preliminare segnala che le modifiche apportate al Piano di numerazione (con la delibera n. 34/09/CIR), nello specifico interessanti la riorganizzazione della decade 4, hanno inevitabilmente finito per condizionarne i comportamenti, posto che in un primo momento si era già provveduto ad una originaria e prima migrazione dei servizi MAM, forniti alla propria clientela, dalla sotto-decade 43 alle sotto-decadi attualmente in uso 40, 41 e 42 in considerazione che, per i citati effetti riorganizzativi della intera decade 4, la sotto-decade 43 prevede la fornitura di servizi a sovrapprezzo. Inoltre con riferimento alla violazione dell'articolo 9, comma 1, della delibera n. 26/08/CIR, questa è da attribuirsi al concorso della incertezza regolamentare attribuibile a novità interpretative da parte degli uffici dell'Autorità e combinata al sistema degli operatori mobili cui va, infine, aggiunta la pesante onerosità di *“una nuova migrazione e dell'impatto sul mercato, sul business e sui clienti”*. A tanto deve unirsi la necessità di non poter pregiudicare le posizioni della particolare tipologia di clienti che confida nella possibilità di utilizzare le decadi in questione e che, attesa la peculiarità dell'attività svolta e delle complessità organizzative di questa stessa, appartenente per oltre il 50% ad ambiti di particolare rilievo (tipo banche, enti pubblici) postula la minimizzazione dell'impatto derivante dall'eventuale uso di differente numerazione onde evitare possibili disservizi. Inoltre la mitigazione degli effetti violativi è resa già possibile considerato che il 75% della clientela cosiddetta *top, business o public sector* gode già della possibilità di utilizzare una numerazione

alternativa in decade 3 estesa in quanto assegnata al momento della contrattualizzazione dell'offerta.

- b) In relazione alle informazioni di dettaglio imposte dall'articolo 9, comma 5, del Piano nazionale di numerazione, la società, contrariamente a quanto contestato, ribadisce la completezza dei dati forniti all'Autorità risultando gli stessi compatibili con il tipo di servizi forniti INFOTIM ai propri clienti e che rende nella sola disponibilità del cliente/centro servizi i dati e i contenuti veicolati attraverso il messaggio mobile. Infatti “ *... Telecom Italia non ha nessun ruolo attivo nel rapporto commerciale diretto tra cliente/centro servizi e la propria clientela finale che attiva lo specifico servizio*”.
- c) In ordine alla violazione ascritta al n. 3 dell'atto di contestazione *relativa* alla violazione dell'obbligo migratorio di cui all'articolo 1, comma 11, della delibera n. 34/09/CIR si afferma che - rilevata l'erroneità interpretativa evidenziata dall'Autorità “ *nei primi mesi del 2010*” - sussiste la volontà di procedere comunque ad una nuova e definitiva migrazione dalle attuali sotto-decadi 40, 41 e 42 alla numerazione 3 estesa con adeguamento delle proprie piattaforme. Con tale intervento, programmato nell'arco temporale settembre/dicembre 2011, sarà definitivamente ed oggettivamente inibito l'uso delle sotto-decadi 40, 41 e 42 attraverso una modifica dell'architettura del proprio sistema operativo e con l'introduzione di un blocco tecnico che rende oggettivamente e in via definitiva impossibile per il cliente /centro servizi l'uso delle risorse di che trattasi.

VISTA la relazione dell'8 ottobre 2011 contenente le valutazioni della competente Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica in ordine agli argomenti dedotti dall'operatore Telecom Italia con particolare riferimento alle seguenti repliche:

1. Le argomentazioni difensive della società non appaiono convincenti né idonee a superare i rilievi posti alla base della contestazione con cui è stato dato avvio al procedimento di che trattasi. Infatti è stato oggettivamente riscontrato, nell'arco temporale considerato nell'avviato procedimento, che la società Telecom Italia – anche per sua stessa ammissione - ha sistematicamente continuato ad utilizzare, per finalità commerciali le risorse numeriche in sotto-decadi 40, 41 e 42 con vincolo di utilizzo specifico e circoscritto ai soli servizi interni di rete.

In via principale non risulta attenuata la responsabilità dell'operatore dalle richiamate contingenze che l'avrebbero costretta, già una prima volta, a migrare dalla sotto-decade 43 alle sotto-decadi 40 e 41 i servizi di messaggistica aziendale mobile.

A riguardo, infatti, è lo stesso operatore che dichiara di avere fornito tali servizi su numerazione in precedenza considerata “*interna di rete*” e poi cambiata, per effetto delle modifiche ed integrazioni al Piano nazionale,

apportate con la delibera n. 34/09/CIR. In altri termini, risulta che Telecom Italia abbia sempre utilizzato le decadi dedicate e vincolate ai soli servizi interni di rete per fornire servizi che tali non sono. Quanto alla presunta incolpevolezza dei comportamenti complessivamente contestati, a causa di una asserita e unilaterale incertezza del contesto regolamentare, soprattutto riferibile alla interpretazione delle norme relative proprio al corretto utilizzo delle sotto-decadi in questione, essa appare ancora meno convincente proprio a fronte della corrispondenza con la Direzione Reti e degli incontri tecnici avvenuti anche prima che la vincolatività delle innovate disposizioni regolamentari producessero i loro effetti. In altri termini Telecom Italia, al pari degli altri OLO, ha avuto tutto il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni e per comprendere che la fornitura di un servizio della più varia natura offerto attraverso la stipula di contratti (cd. Piani di offerta) tra Telecom Italia stessa e i propri clienti aziendali, verso i clienti finali di questi ultimi, non può certo considerarsi equivalente, invece, al rapporto base e diretto che sussiste tra Telecom Italia ed il cliente, senza intermediazioni. L'instaurazione di tale rapporto è possibile solo all'operatore di rete che fornisce direttamente al proprio cliente un servizio, appunto, interno di rete, servente o "ancillare" e cioè di completamento del servizio base. Ogni altra diversa pratica o comportamento assunto, attraverso la commercializzazione di numerazioni a ciò solo vincolate, per scopi e funzioni differenti è in modo evidente da ritenersi illegittima. Né tale responsabilità appare attenuata dal fatto che la società asserisce che la maggior parte della clientela (75%) di tipo pregiato (*top, business e public sector*) già gode della possibilità di utilizzare la numerazione alternativa in "*decade 3 estesa*" (39XY).

Tale possibilità, infatti, è demandata esclusivamente alla volontà del cliente e non certo ad una modifica da parte di Telecom Italia della propria architettura di sistema che, sola, potrebbe di fatto rendere inutilizzabili le sotto-decadi qui in esame. Anzi, a tal proposito giova rammentare che la società afferma di procedere a tale definitiva inibizione – con blocco tecnico- solo entro "*alcuni mesi*" e cioè nell'arco temporale settembre/dicembre 2011.

Ciò che emerge, invece, è la resistenza di Telecom Italia nel non ottemperare, ancora oggi, ai rispettivi obblighi, sia di utilizzo conforme delle numerazioni interne di rete (punto a della contestazione) che dell'obbligo migratorio (punto c) nonché l'irragionevolezza di una ulteriore prospettata proroga del trasferimento di ogni servizio, offerto sulle decadi impropriamente utilizzate. Peraltro ciò che rileva in tale considerato contesto non si limita al profilo numerico, che comunque si sostanzia di circa 1730 numerazioni ancora attive e distribuite sulle tre sotto-decadi 40, 41 e 42, bensì la diffusione protratta nel tempo del fenomeno presso una clientela di considerevoli dimensioni che invia massivamente verso la propria utenza finale messaggi aziendali. Così come è sintomaticamente indicativo che Telecom Italia colleghi l'inibizione all'uso della decade 4 - e contestualmente la completa migrazione - su differente e congrua numerazione, alle necessità di una sola parte della sua clientela, quella per l'appunto pregiata, e non piuttosto ad un preciso vincolo regolamentare, il

che qualifica già di per sé i comportamenti – attivi ed omissivi - dell'operatore ai fini sanzionatori. A riguardo, infatti, non è apprezzabile, il riferimento alla complessità strutturale dei clienti, o alla tipologia dei servizi da questi resi, né ad altri presunti condizionamenti esterni (es. bandi pubblici) per giustificare un'inottemperanza agli obblighi regolamentari, considerato che l'avere improvvidamente negoziato decadi non negoziabili appare preordinato e quindi certamente non sufficiente a giustificare, da parte dell'Autorità, anche la tolleranza alla ulteriore protrazione dei termini di cui al violato articolo 1, comma 11, della delibera n. 34/09/CIR. Telecom Italia ha, infatti, in ogni occasione (ispezione, presentazione degli impegni, audizione, ecc.) sempre associato il completamento di tale passaggio, su diversa ed appropriata numerazione, alle esigenze dei propri clienti pregiati e non piuttosto ad un preciso obbligo regolamentare, trascurando di considerare che l'avere negoziato decadi non negoziabili non può essere in alcun modo giustificabile in virtù dell'applicazione del generale principio di autoresponsabilità per l'effetto del quale Telecom Italia sopporta, sul piano logico e giuridico, le negative conseguenze connesse alla condotta tenuta. In definitiva, si osserva, che il ragionamento svolto dall'operatore è basato in prevalenza sull'enfaticizzazione delle vicende contrattuali che lo legano al proprio cliente, ridimensionando la portata regolamentare delle delibere violate e subordinando il rispetto delle stesse ad esigenze commerciali.

2. Quanto all'asserita incolpevolezza di Telecom Italia relativa alla contestazione di cui al punto 2) nello specifico riguardante la mancata comunicazione delle informazioni di dettaglio, sul tipo di servizi offerti, si osserva che a nulla vale richiamare la corrispondenza intercorsa con l'Autorità da dicembre 2009 ad aprile 2010 in ordine a siffatto argomento, in quanto la stessa Telecom Italia afferma e ribadisce, anche nel corso delle attività ispettive, che proprio per effetto della cessione in uso ai suoi clienti, delle decadi qui considerate, non è in grado di fornire informazioni di dettaglio sul tipo di servizi offerti su tali risorse, limitandosi la società a veicolare, attraverso la propria architettura di sistema, i messaggi di tali clienti da e verso la clientela finale. Del resto la società non è stata in grado, all'atto della verifica condotta presso la sua stessa sede, di fornire un *data base* completo delle informazioni così come pretese dall'articolo 9, comma 5, ed ha confermato, attraverso il costante utilizzo del medesimo modello contrattuale, di circoscrivere alla sola modalità tecnica di attivazione del servizio la propria conoscenza sui contenuti dello stesso. Inoltre, non meno significativamente, è lo stesso operatore a dichiarare di non avere disponibilità del dettaglio richiesto dalle previsioni regolamentari a causa della esclusione di Telecom Italia dal rapporto commerciale che si instaura tra l'azienda/centro servizi e i suoi clienti finali. Tale ragionamento appare evidentemente non persuasivo, atteso che è chiaramente intelligibile una diversa disposizione deliberativa. Inoltre, dalle verifiche condotte *in loco* è emersa la gestione ripartita tra più uffici degli archi numerici in decade 4, inclusa la

dislocazione materiale in altre città dei contratti stipulati per l'utilizzo delle risorse numeriche – sotto-decadi 0,1 e 2. Peraltro, dal verbale ispettivo, è emerso che anche interrogando il sistema disponibile presso le sedi verificate, le risorse numeriche di che trattasi, risultano solo “occupate” a fini meramente indicativi, null'altro specificando nella maggior parte dei rimanenti campi lasciati vuoti e, dunque, non valorizzati puntualmente secondo le prescrizioni regolamentari per tutte le numerazioni “attive”.

3. Infine non appaiono significative, sul piano dell'esclusione della responsabilità o dell'attenuazione di essa, la prospettata sollecitazione degli altri operatori, finalizzata alla ricerca di una soluzione condivisa che renda tecnicamente portabile il servizio MAM qualora si utilizzi la decade 3 estesa. Peraltro, siffatte iniziative, hanno valore solo propulsivo, demandando a ipotetiche e future “soluzioni”, con altri operatori, la concreta possibilità di migliorare l'attuale sistema, asseritamene inadeguato a garantire attualmente la portabilità dei numeri mobili associati ai servizi di messaggistica aziendale. A riguardo appare determinante sottolineare che gli “altri operatori”, presuntivamente interessati a tale iniziativa, e di cui Telecom Italia si è impegnata a risollecitare la partecipazione entro il 30 giugno 2011, hanno completato nei termini regolamentari la migrazione dei servizi MAM dalla decade 4 verso le numerazioni compatibili, né la società approfondisce il tema, solo accennato, dell'attuale inadeguatezza tecnica del sistema che non garantirebbe la possibilità di portare, mantenendo la stessa numerazione, il servizio MAM presso altro operatore concorrente. Analogamente è a dirsi per la prospettiva risolutiva dell'inserimento graduale nel proprio sistema operativo del già accennato cd. blocco tecnico che definitivamente garantirebbe l'inutilizzabilità delle sotto-decadi 40, 41 e 42 e da realizzarsi nell'arco temporale settembre/dicembre 2011.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 259/03, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81;

CONSIDERATE le conclusioni istruttorie di cui alla citata relazione della competente Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica in ordine ai criteri da adottarsi per la determinazione della sanzione ed in particolare riferiti alla differenziazione dell'ammontare sanzionatorio in relazione a ciascuna delle violazioni accertate così come di seguito distinte:

1) relativamente alla contestazione di cui all'articolo 9, comma 1, della delibera n. 26/08/CIR in ordine alla quale appare rilevante il protratto e diffuso uso di circa 1730 numeri ancora attivi dell'*agere contra legem*, a cui si aggiunge la notevole dimensione aziendale dell'agente cui corrisponde la capacità di incidere significativamente nel settore di riferimento, condizionandone il regolare andamento, si procede in applicazione del criterio del cumulo giuridico in quanto l'operatore, con una unica

azione di tipo strategico aziendale, ha violato più volte la stessa norma negoziando con molteplici soggetti decadi numeriche non negoziabili. Per tale fattispecie, considerando che la medesima è punibile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 259/03 appare ragionevole dimensionare la sanzione in € 150.000 (centocinquantamila) determinandone l'importo nell'ambito di tale *range* di riferimento ed altresì ai sensi dei criteri indicati dall'articolo 11 della Legge n. 689. Tale individuata somma è poi, aumentata fino al triplo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge n. 689/81, con importo finale di € 450.000 (quattrocentocinquantamila);

2) per la contestazione relativa all'articolo 9, comma 5, della delibera n. 26/08/CIR, deve considerarsi che l'omessa o parziale comunicazione di dettaglio sulla tipologia di servizi resi, sulle sotto-decadi interne di rete 40 e 41, esaurisce la sua portata violativa in un unico momento, cioè quello in cui, ad espressa richiesta risulta contrapposta, invece, una risposta non conforme alle disposizioni regolamentari. Peraltro si consideri che la società, a fronte del comportamento omissivo, anche formalmente addebitato, non ha mai tentato nemmeno di attenuare le conseguenze della violazione, almeno comunicando, seppure in ritardo, le richiamate informazioni. Conseguentemente, in ragione di tali valutazioni, appare congruo determinare l'importo sanzionabile in considerazione della manifesta e dichiarata volontà dell'agente di non *“entrare nel dettaglio tecnico”* ritenendo unilateralmente soddisfatta una differente e chiara pretesa regolamentare. Ciò considerato, anche per tale ipotesi violativa, la sanzione comminata ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del d.lgs. 259/03 ed in applicazione dei richiamati criteri dell'articolo 11 della legge n. 689/81, è determinata in € 150.000 (centocinquantamila);

3) infine, per quanto riguarda la fattispecie illegittima contestata in violazione dell'articolo 1, comma 11, della delibera n. 34/09/CIR, considerato che anche in tal caso l'obbligo migratorio, al quale la società ha omesso di ottemperare, risulta fissato ad un ben individuato termine, quello del 31 gennaio 2010, e che quindi in tale data, ed in un solo momento, l'omissione ascritta all'operatore esaurisce i suoi effetti, e che, altresì, tale obbligo non risulta ottemperato nemmeno in seguito, appare congruo determinare la sanzione, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, e dell'articolo 11 della legge 689/81, per un importo di € 150.000 (centocinquantamila) in ragione e considerazione della personalità dell'agente e delle dimensioni aziendali.

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria secondo l'iter logico sopra evidenziato nella misura complessiva di € 750.000 (settecentocinquantamila) e che in tale commisurazione rilevano altresì i criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81:

- a. *con riferimento alla gravità delle violazioni*: negli illeciti contestati la condotta attiva ovvero gli effetti delle omissioni si sono protratti nel tempo, anche successivamente alla contestazione;

- b. *con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si rileva l'assenza di ogni iniziativa della società finalizzata alla rimozione degli illegittimi comportamenti altresì riscontrando – viceversa - la costante e dichiarata convinzione della medesima di persistere nell'uso legittimo della numerazione in sotto-decadi 40, 41 e 42, fino a dicembre 2011. La società inoltre, non meno sintomaticamente, ha unilateralmente ritenuto di potere adempiere all'obbligo di comunicazione limitandosi al solo e parziale invio di una mera elencazione di archi numerici “ interni” utilizzati per i servizi MAM priva di ogni altro dettaglio . Tale atteggiamento è persistito anche dopo la formalizzazione della contestazione. Così come tutt'ora persistente è la mancata migrazione di tutti servizi ancora attivi sui servizi interni di rete;
- c. *con riferimento alla personalità dell'agente*: la società è dotata di un'organizzazione interna certamente idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni violate e, dunque, adatta a valutare compiutamente quanto contestatole;
- d. *con riferimento alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie come sopra determinate;

SENTITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano Piazza Affari n. 2, e sede in Roma, al Corso d'Italia n. 41 di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 750.000 (settecentocinquantamila) per la violazione, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni di cui all' articolo 9, commi 1 e 5, della delibera n. 26/08/CIR e dell'articolo 1, comma 11, della delibera n 34/09/CIR, sanzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e degli articoli 8, comma 1, e 11 della legge n. 689/81;

DIFFIDA

la predetta società all'immediata cessazione di ogni attività e/o comportamenti in violazione dell'articolo 9, commi 1 e 5, della delibera n. 26/08/CIR e dell'articolo 1, comma 11, della delibera n. 34/09/CIR;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689, la somma di € 750.000(settecentocinquantamila) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di

previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 545/11/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 5400100003245348010237900 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 545/11/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. l) e dell’art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’ art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni decorrenti dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sito *web* dell’Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 12 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola